

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

POSIZIONE COMUNE 2009/717/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2009

che proroga la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 ottobre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/694/PESC ⁽¹⁾ per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a tutte le persone che sono state incriminate dall'ICTY per crimini di guerra, ma che non si trovano sotto la custodia dell'ICTY.
- (2) La posizione comune 2004/694/PESC si applica fino al 10 ottobre 2009.
- (3) La posizione comune 2004/694/PESC dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di dodici mesi.
- (4) Le misure di attuazione della Comunità figurano nel regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell'11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione comune 2004/694/PESC è prorogata fino al 10 ottobre 2010.

Articolo 2

Gli effetti della presente posizione comune decorrono dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2009.

Per il Consiglio
La presidente
M. OLOFSSON

⁽¹⁾ GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.

⁽²⁾ GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14.